



380/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 79205 del registro di Segreteria.

TRA

XX Giampaolo, rappresentato e difeso
dall'avv. Ubaldo Cipollone.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato che l'INPS ha comunicato in data 29/05/2021 la sussistenza di un indebito pari ad € 13.447,80 per le annualità dal 01.01.2016 al 30.06.2021 sulla pensione di reversibilità percepita dal 01.09.2003 e liquidata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con provvedimento del 07.11.2003. Ha rilevato che l'INPS con comunicazione del 15.07.2014 provvedeva ad informare il ricorrente di aver variato l'importo della pensione Inps n.02323577 definendo la pensione lorda in €. 483,95 e liquidava la pensione di vecchiaia del ricorrente dal 01.10.2020 per un importo mensile di € 1.661,00. Ha esposto che con la citata comunicazione del 29/05/2021 l'INPS ha comunicato l'importo aggiornato della pensione di reversibilità in € 420,36 lorde e ha provveduto a decurtare la somma di € 210,19 oltre le trattenute Irpef. L'INPS, tuttavia, in data 30.09.2021 ha chiesto il pagamento di ulteriori € 12.058,18 per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2021, sostenendo il superamento dei limiti di reddito del ricorrente ma senza allegare alcun conteggio. Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato di aver percepito le somme in buona fede, ha rilevato il notevole intervallo di tempo intercorso, pari a oltre 18 anni, tra la liquidazione della pensione di reversibilità nel 2003 e le comunicazioni dell'INPS nel 2021 e il contrasto di motivazione tra i provvedimenti dell'INPS. Ha, poi, eccepito il difetto di motivazione e l'irripetibilità delle somme richieste, richiamando le decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conti. Il ricorrente ha, poi, evidenziato che la normativa di settore non consente la ripetizione dell'indebito se non in caso di dolo (art. 52 del L. 88/1989, art.13 della L. 412/1991, L. 662/1996 e L. 448/2001) e che nell'ipotesi di superamento dei limiti di reddito di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995 assume rilievo il decorso del termine annuale entro cui l'INPS è tenuto a effettuare la verifica (Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 4/2008), evidenziando, quanto agli oneri di comunicazione in capo al pensionato, che, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, alla luce dell'art. 15 del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 03 agosto 2009, n. 102, successivamente dall'entrata in vigore della citata disposizione non trovano più applicazione gli oneri informativi in capo al pensionato, in quanto l'amministrazione finanziaria fornisce tramite collegamento telematico i dati reddituali necessari per il controllo dell'istituto previdenziale. Ha, quindi, eccepito la decadenza dell'INPS dal potere di recupero del presunto indebitto, richiamando la circolare INPS n. 31 del 02.03.2006, essendo decorso il termine annuale successivo alla conoscenza da parte dell'INPS della situazione reddituale del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente.

Per le ragioni che precedono, il ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione del provvedimento dell'INPS di recupero di € 12.058,15, ritenendo sussistente il requisito del *fumus boni iuris* e ha rilevato che l'esecuzione in corso del suddetto provvedimento arreca un grave pregiudizio in ragione del suo importo. Ha concluso per la sospensione delle comunicazioni INPS del 29.05.2021 e del 30.09.2021, con cui è stata chiesta la restituzione rispettivamente della somma di € 13.457,76 e di € 12.058,15 e, nel merito, di dichiarare l'illegittimità, nullità e annullabilità del presunto indebito e, in ogni caso, di dichiarare irripetibili le suddette somme, ordinando all'INPS la restituzione delle somme decurtate oltre accessori di legge; in via subordinata ha chiesto di dichiarare la decadenza dal diritto dell'INPS a richiedere la restituzione di somme a titolo di indebito pensionistico per la pensione di ai superstiti cat. SPT n. 02323577 relativa al periodo 2016-2020. Con vittoria di spese e competenze.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha chiesto il rigetto della domanda cautelare, rilevando di non aver ancora effettuato alcun recupero, avendo solo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

provveduto a detrarre la quota incumulabile. In particolare, ha rilevato l'assenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto il ricorrente percepisce un importo complessivo netto pari ad € 1.445,01 e non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di un pregiudizio attuale e concreto. Il resistente ha, poi, rappresentato che il ricalcolo del trattamento ed il conseguente indebito sono dipesi dall'erronea attribuzione dell'integrazione al minimo sul trattamento di reversibilità e che la riliquidazione è stata effettuata con decorrenza luglio 2016 e non dalla data della concessione della pensione di reversibilità. Ha, poi, evidenziato che l'eventuale percezione di altri redditi annuali influenti, diversi da pensione, ai fini del cumulo è ricavabile unicamente dalle comunicazioni provenienti dal soggetto percettore ovvero, e in mancanza, da verifiche periodiche effettuate dall'Inps e che il ricorrente non ha dimostrato di avere effettuato le prescritte comunicazioni di variazione reddituale ai sensi dell'art. 86 comma 4 e dell'art. 208 del DPR 1092/73 e, quindi, non assume rilievo la buona fede. Sul punto ha richiamato la giurisprudenza contabile, l'art. 13 comma 2, della legge 412 del 1991 e la circolare INPS circolare n. 46/18, rilevando che il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

termine annuale non decorre dalla data di presentazione del modello 730 ma dalla data in cui l'Istituto previdenziale ha effettuato ex ufficio la verifica in base alla suddetta dichiarazione. Ha, quindi, evidenziato che nell'odierna fattispecie si controverte sulla ripetibilità di ratei pensionistici indebitamente erogati in violazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 41 della L.335/95 e che la vicenda de qua non rientra nell'ambito disciplinato dall'art. 206 del DPR 1092/73. Ha, quindi, richiamato l'art. 2033 c.c., rilevando che il principio dell'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite, fondato sull'elemento psicologico della buona fede del percipiente, non ha carattere generale, e le sentenze delle Sezioni riunite n.1/1999/QM, 7/QM/2011 e 2/QM/2012. Ha concluso per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare e in subordine ha chiesto di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione.

All'esito dell'udienza del 26/01/2022, con l'ordinanza n. 20/2022 la domanda cautelare è stata rigettata.

All'esito dell'udienza del 12/07/2023, con l'ordinanza n. 121/2023 è stato chiesto all'INPS di chiarire l'esatto ammontare del debito contestato al

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente.

Con note il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, rilevando che il resistente non ha ottemperato all'ordinanza istruttoria e che il resistente ha chiesto la restituzione della somma di € 12.058,18 con nota del 16/06/2023 e di € 8.309,05 con nota del 30/10/2023 sulla pensione cat. SPT n. 02323577.

All'udienza del 23/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Ubaldo Cipollone per il ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di dichiarare irripetibile la somma richiesta dall'INPS sulla pensione di reversibilità.

Sul punto, con l'ordinanza n. 121/2023 è stato chiesto all'INPS di chiarire *"l'esatto ammontare del debito contestato al ricorrente, tenuto conto del fatto che detto debito, relativo al periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2021, è stato quantificato in € 13.477,80, (debito da recuperare € 13.457,76 tenuto*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conto di un congruaglio fiscale di € 20,049) con la comunicazione del 29/05/2021, nella quale si rappresenta che il calcolo comprende la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione, e in € 12.058,18 per il diverso periodo dall'1/01/2016 al 30/06/2021 con la comunicazione del 12/09/2021, nella quale si rappresenta che il debito deriva da quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti di cui alla legge n. 335/1995".

Con la suddetta ordinanza è stato, poi, chiesto al resistente di chiarire anche "le modalità di calcolo della somma ritenuta indebitamente percepita dal ricorrente tenuto conto dei limiti della legge n. 335/1995, depositando foglio di calcolo nel quale sia riportata anno per anno la maggior somma che sarebbe stata percepita dal ricorrente fino al 31/12/2019 e poi distintamente dal 1/01/2020 al 30/09/2020 (cessazione del rapporto di lavoro) e dal 1/10/2020 al 31/12/2020 e dal 1/01/2021 al 30/06/2021".

L'INPS non ha ottemperato alla suddetta richiesta istruttoria e con la nota del 16/06/2023 ha chiesto la restituzione di € 12.058,18 per il periodo dall'1/01/2016 al 30/06/2021 e con la nota del 30/10/2023 di € 8.309,05 per il periodo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'1/01/2016 al 30/06/2021, per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SPT n. 02323577.

Il resistente ha motivato le suddette richieste in ragione della revisione delle operazioni di calcolo e di superamento dell'ammontare dei redditi.

In materia di indebito pensionistico la giurisprudenza contabile ha precisato che *"in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione"* (Sezioni Riunite n. 7/2007).

Con successiva pronuncia n. 7/2011 le Sezioni Riunite hanno precisato che rimane, comunque, fermo il potere dell'Amministrazione di modificare il trattamento provvisorio in quanto *"gli artt. 203, 204 e 205 del DpR n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

provvisorio di cui all'art. 162 del summenzionato Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale".

Da ultimo con la sentenza n. 2/2012 le Sezioni Riunite hanno in parte rivisitato l'orientamento espresso con la suddetta pronuncia n. 7/2007, affermando che la sola scadenza del termine per l'emanazione del provvedimento definitivo non è ostativa all'attivazione del recupero dell'indebito, ma, tuttavia, nella medesima pronuncia hanno ribadito la necessità di tutelare il legittimo affidamento del percettore delle somme: *"Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per quanto attiene al superamento dei limiti di reddito, con la sentenza n. 4/2008 le Sezioni riunite hanno chiarito che "in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429" e che non trova applicazione l'art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973. La suddetta pronuncia ha precisato che il decorso del tempo non consuma il potere dell'INPS di procedere al recupero, ma, decorso il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l'indebito sia o meno ripetibile.

Ciò posto, nel caso in esame l'INPS non ha ottemperato all'adempimento istruttorio oggetto dell'ordinanza n. 121/2023 e nelle note in atti non si comprende l'esatto importo oggetto d'indebito e la motivazione del recupero, non essendo a tal fine sufficiente in questa sede il generico richiamo a variazioni dell'importo della pensione e al superamento dei limiti di reddito.

Pertanto, si ritiene che sussista in capo al ricorrente il requisito della buona fede, con conseguente dichiarazione d'irripetibilità delle somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SPT n. 02323577.

Per quanto attiene agli oneri accessori, trova applicazione quanto deciso Sezioni Riunite con la sentenza n. 33/2017 e, quindi, l'INPS è tenuta a restituire le somme trattenute maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda; non spetta, invece, la rivalutazione monetaria.

Alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, nulla per le spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme richieste dall'INPS, con conseguente obbligo in capo all'INPS di restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda;
- condanna il resistente alle spese legali nei confronti del ricorrente, quantificate in € 1.500,00 oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.07.2024 10:55:45
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato
, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03